



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni - Ufficio II

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI DI FACILITY MANAGEMENT DA ESEGUIRSI NEL PALAZZO DELLA FARNESINA E NEGLI ULTERIORI IMMOBILI IN USO AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CIG 7964726BCF

Prot. MAE0131137 del 23/07/2019

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RISPOSTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Quesito 1

Con riferimento al requisito richiesto di cui al Disciplinare di gara: "7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE c) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l'impresa che esegue il Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali" siamo a chiedere conferma: - che in mancanza di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sia possibile partecipare comunque rimettendosi alla facoltà di Subappaltare tale servizio (Subappalto necessario);- ed in caso come previsto, dal DL 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, sia sufficiente la dichiarazione di avvalersi di tale facoltà a soggetti in possesso di iscrizione alla White List senza l'obbligo di indicazione di nessun nominativo; - non sia richiesta nessuna categoria specifica e in caso contrario specificare la categoria.

Risposta

L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l'impresa che esegue il Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali è un requisito di partecipazione e, come tale deve essere posseduto dal concorrente, indipendentemente dalla dichiarazione di voler subappaltare tale servizio.

Inoltre, essendo un requisito di idoneità professionale, in base al paragrafo 8 del Disciplinare, non può essere oggetto di avvalimento. In caso di raggruppamento di imprese, comunque denominato, in base ai paragrafi 7.4 e 7.5 l'iscrizione deve essere posseduta dall'impresa che ne fa parte e che esegue il servizio in parola.

Parimenti, anche l'iscrizione alla *white list* antimafia deve essere posseduta dal concorrente. In caso di raggruppamento di imprese, comunque denominato, in base ai paragrafi 7.4 e 7.5 l'iscrizione alla *white list* deve essere posseduta dall'impresa che ne fa parte e che esegue il servizio in parola.

In merito alla categoria specifica, si rimanda al Disciplinare, in cui non è indicata alcuna categoria specifica.

Quesito 2

Buongiorno La scrivente è stata costituita nel 2017 e dispone di fatturato pulizia per una media annuale di € 8.990.000Si richiede se il requisito di cui al punto 7.2 let. a.ii) del disciplinare di gara si può intendere soddisfatto. In attesa di Vs cortese riscontro, ringraziando, si porgono cordiali saluti

Risposta

Nella domanda non sono riportati sufficienti elementi per poter dare una risposta univoca. Ad ogni modo, il requisito di cui al paragrafo 7.2, lettera a), punto i. e, in alternativa, punto ii, è relativo al fatturato specifico minimo annuo, mentre nel quesito si fa riferimento ad un fatturato medio. Ciò significa che il fatturato per servizi di pulizia ed igiene ambientale deve essere almeno Euro 8.000.000 IVA esclusa per ogni anno, indipendentemente dal fatturato medio.

Si osservi, poi che il punto ii., lettera a) del paragrafo 7.2 del Disciplinare cui fa riferimento il quesito richiede ulteriori condizioni, oltre al fatturato minimo per servizi di pulizia ed igiene ambientale, che devono tutte avverarsi affinché il requisito sia considerato soddisfatto: è necessario anche un fatturato specifico minimo annuo di almeno Euro 10.000.000 IVA esclusa per servizi di manutenzione degli impianti e, in aggiunta, la somma del fatturato minimo annuo per servizi di manutenzione degli impianti nonché per servizi di pulizia ed igiene ambientale non deve essere inferiore ad Euro 18.000.000 IVA esclusa.

Per quanto riguarda il periodo di riferimento per il fatturato minimo, il citato paragrafo 7.2, lettera a), stabilisce che si debba guardare agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, ovvero sia approvati, alla data per la presentazione delle offerte. Poiché la società in questione è stata costituita nel 2017, si riporta quanto indicato nel medesimo paragrafo: "Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante."

Quesito 3

Con riferimento al requisito di idoneità professionale, di cui al paragrafo 7.1, lettera d) del disciplinare di gara, ossia "Iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati di cui al DPR 42/2012 – art. 13 per le attività 303 (refrigerazione) e 304 (gas estinguenti antincendio)", chiediamo se tale iscrizione possa configurarsi come requisito di esecuzione e non come requisito di partecipazione alla gara. Chiediamo, quindi, se sia ammissibile il possesso di tale requisito non già alla data di presentazione dell'offerta ma, in caso di aggiudicazione, al momento dell'esecuzione dell'appalto.

Risposta

L' Iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati di cui al DPR 42/2012 – art. 13 per le attività 303 (refrigerazione) e 304 (gas estinguenti antincendio), è un requisito di partecipazione e, come tale deve essere posseduto dal concorrente alla data di presentazione dell'offerta.

Quesito 4

Al fine di partecipare alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di Facility Management, si chiedono i seguenti chiarimenti: - in caso di partecipazione come RTI costituendo, relativamente alla parte dei servizi di pulizia e igiene ambientale, si richiede se la parte relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti possa essere affidata ed eseguita ad una società mandante diversa rispetto alla società che svolgerà i servizi di pulizia, pur trattandosi di attività appartenente ad una prestazione unitaria (pulizia); - in caso di risposta negativa alla domanda precedente, si chiede se la mandante che eseguirà il servizio di pulizia possa affidare in subappalto il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti; - si richiede inoltre se, per soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale, relativamente ai punti 7.3 lett. b) e lett. c), gli stessi si intendano soddisfatti dalla mandante che, eseguendo i soli servizi di pulizia e igiene ambientale, piantagione e

manutenzione del verde, e servizi di movimentazione e magazzinaggio, possessa le Certificazioni suddette nel solo settore delle attività che eseguirà, e non anche per le attività svolte dagli altri operatori del raggruppamento.

Risposta

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali può essere svolto dalla mandante diversa da quella che esegue il servizio di pulizia. Beninteso, la ditta che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti (cfr. par. 6 del Disciplinare: iscrizione alla *white list* Antimafia o richiesta di iscrizione alla *white list* Antimafia; cfr. par. 7.1 lettera c) del Disciplinare: iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali)

Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, relativamente al par. 7.3 lettere b) e c), si rappresenta quanto segue. Nel Disciplinare (cfr. par. 7.4 "indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE") è stabilito che "i requisiti di cui al precedente punto 7.3 lett. b) e c) – Certificazione di qualità ISO 9001:2015 e certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 o EMAS - devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti". Ciò detto, i citati requisiti di capacità tecnica e professionale non sono soddisfatti se posseduti dalla sola mandante che svolge il solo servizio di pulizia e igiene ambientale, piantagione e manutenzione del verde, e servizi di movimentazione e magazzinaggio. Peraltro, dette certificazioni devono essere pertinenti con il servizio da eseguirsi, per cui se il concorrente è un RTI costituendo, ogni mandante e la mandataria devono possedere le certificazioni pertinenti con il servizio che ciascuna andrà a svolgere nell'ambito del presente affidamento.

Quesito 5

In ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e in armonia col favore per la più ampia partecipazione alla procedura di gara, si chiede di confermare che gli operatori economici potranno partecipare alla gara anche se privi, al momento della presentazione dell'offerta, dei requisiti di idoneità stabiliti dall'art. 7.1 lett. c) e d) del Disciplinare di gara e dunque potranno esimersi dall'indicare, nella parte IV del DGUE, il possesso degli stessi, ma la stipula del contratto sarà subordinata all'accertamento, da parte della stazione appaltante, dell'iscrizione nei Registri/Albi menzionati dell'aggiudicatario o eventualmente del subappaltatore.

Risposta

Come già indicato nelle risposte ai quesiti nn. 1 e 3, cui si rimanda, i requisiti di cui al par. 7.1 lett. c) e d) del Disciplinare (iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l'impresa che esegue il Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali e iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati di cui al DPR 42/2012 – art. 13 per le attività 303 "refrigerazione" e 304 "gas estinguenti antincendio"), sono requisiti di partecipazione e, come tali devono essere posseduti dal concorrente alla data di presentazione dell'offerta.

Quesito 6

Si pongono i seguenti quesiti:1) La scrivente ha avviato la propria attività nell'ottobre del 2017 e raggiungerebbe l'importo del fatturato specifico medio annuo richiesto riportando il fatturato sui 15 mesi di attività (3 mesi nel 2017 e 12 mesi nel 2018), comprovati dai dati dei bilanci regolarmente depositati. Per quanto sopra si richiede se il requisito di cui al punto 7.3 lett. a.ii) del disciplinare di gara si può intendere soddisfatto2) in caso di partecipazione come consorzio stabile che designa una propria consorziata, si richiede se il requisito relativo alla fascia di classificazione "G" del DM 274/97 si può intendere soddisfatto nel caso in cui il suddetto requisito sia in possesso del consorzio stesso.

Risposta

In relazione al primo quesito, si evidenzia che il requisito di cui al punto 7.2, lettera a) si riferisce al fatturato specifico minimo annuo e non al fatturato specifico medio annuo. Ciò detto, se il concorrente ha un fatturato specifico minimo annuo rapportato sui 15 mesi di attività, comprovati dai dati dei bilanci regolarmente depositati, il requisito si intende soddisfatto.

In relazione al secondo quesito, in caso di partecipazione come consorzio stabile che designa una propria consorziata, il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane nella fascia di classificazione "G" si intende soddisfatto se posseduto dalla ditta esecutrice dei servizi di pulizia e igiene ambientale.

Quesito 7

Sopralluoghi: Con la presente siamo a richiedere se in caso di RTI, che si costituirà successivamente al sopralluogo per la partecipazione alla gara, la delega (con data precedente a quella dell'atto costitutivo) debba essere fatta solo dalla Capogruppo senza indicazione delle mandanti – in quanto in questa fase il RTI potrebbe non essere ancora definito.

Risposta

Come indicato nel paragrafo 11 del Disciplinare, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'operatore raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

Quesito 8

Si richiede se le certificazioni richieste per il progetto tecnico all'Allegato 2 B "STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE" punto D debbano essere possedute da tutti i componenti del RTI? In caso di RTI Verticale o Misto le certificazioni relative alla gestione dell'energia (Iso 50001:2011 oppure uni Cei 11352:2014) possono essere possedute solo dalle imprese che svolgeranno prestazioni di servizi e di lavori connesse agli impianti.

Risposta

Nel Disciplinare di gara non sono fornite particolari indicazioni in merito al possesso delle certificazioni di cui al punto D dell'Allegato 2B. Per conseguire il relativo punteggio è pertanto sufficiente il possesso delle stesse da parte del concorrente, anche di un solo componente nel caso di raggruppamenti/consorzi/agggregazione di imprese di rete.

Quesito 9

Si richiede se il requisito di partecipazione riportato al punto 7.1.d) (F-GAS per attività 304) e 7.1.c) del Disciplinare di gara possa essere eventualmente dato in subappalto ed essere solo posseduto dal subappaltatore stesso. In tale caso quali documenti devono essere prodotti in fase di gara.

Risposta

L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati sono requisiti di partecipazione e, come tali, devono essere posseduti dal concorrente, indipendentemente dalla dichiarazione di voler subappaltare tale servizio.

Quesito 10

Si chiede di confermare che in caso di partecipazione in costituendo RTI di tipo misto, la seguente ripartizione per la copertura dei requisiti sia corretta. Mandataria - Società A 80% requisiti servizi di manutenzione, Mandante - Società B 20% requisiti servizi di manutenzione, Mandante - Società C 100% requisiti servizi di pulizia.

Risposta

La domanda non è chiara. Le indicazioni sul possesso dei requisiti in caso di raggruppamenti temporanei sono fornite al paragrafo 7.4 del Disciplinare. Se il quesito è da riferirsi al possesso del requisito di cui al punto 7.2 lettera a) del Disciplinare (fatturato specifico minimo annuo) in caso di partecipazione in costituendo RTI di tipo misto, nell'esempio posto la Mandataria-Società A deve possedere il 100% del requisito del fatturato specifico minimo annuo relativo ai Servizi di Manutenzione (trattandosi di prestazione principale), le Mandanti una percentuale indifferente relativamente ai servizi di Pulizia e Igiene ambientale.

Quesito 11

1) L'art.7.4 "INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE" del Disciplinare di Gara stabilisce che "Il requisito relativo all'iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati di cui al punto 7.1 lett. d) deve essere posseduto dall'impresa che esegue il Servizio di Manutenzione impianti di Raffrescamento Trattamento Aria e ventilazione meccanica, e dall'Impresa che esegue il Servizio di Manutenzione impianti Antincendio." Si chiede conferma che tale duplice prescrizione va intesa in senso disgiunto vale a dire che l'impresa che esegue il servizio di manutenzione sugli impianti di refrigerazione deve possedere l'iscrizione per l'attività 303 e quella, se diversa, che esegue il servizio di manutenzione degli impianti antincendio deve possedere l'iscrizione per l'attività 304.2) Si chiede inoltre di precisare, qualora un'impresa partecipi a un raggruppamento temporaneo solo per l'esecuzione del 100% dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio, se deve soddisfare, ed in che misura, ai requisiti di capacità economica finanziaria (fatturato specifico minimo annuo) di cui all'art 7.2.a) del disciplinare.3) Con riferimento all'art. 7.2.a.i) del disciplinare si domanda se per i contratti di multiservizio tecnologico comprendenti oltre l'attività di manutenzione degli impianti anche servizi energia, con prezzi indivisi tra manutenzione e fornitura dei vettori energetici, si possono dichiarare tutti gli importi fatturati oppure vada detratto dagli stessi il costo sostenuto per i vettori energetici.

Risposta

Con riferimento ai primi due quesiti, si evidenzia che, come indicato nel par. 3 del Disciplinare, i Servizi di Manutenzione sono indicati quali attività principali, per cui devono essere svolti dalla mandataria. Considerazioni analoghe valgono per il requisito del fatturato specifico (cfr. par. 7.4 del Disciplinare).

In merito all'ultimo quesito, si precisa che, con riferimento al paragrafo 7.2, lettera a), punto i. del Disciplinare, si intende per "fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, ovvero nella prestazione di servizi integrati e/o per la prestazione di multiservizi e/o per la prestazione di attività di facility management" il fatturato relativo a contratti che comprendono la gestione integrata di servizi di governo e di servizi operativi oggetto di gara, ovvero sia di servizi operativi (servizi di manutenzione, servizi di pulizia ed igiene ambientale, altri servizi) descritti al Capitolo 7 del Capitolato Tecnico; almeno uno dei servizi operativi deve necessariamente essere (i) il servizio di pulizia ovvero (ii) un servizio di manutenzione impiantistica.

Pertanto, il fatturato derivante da un contratto avente ad oggetto più servizi, di cui uno o più tra i servizi operativi descritti al capitolo 7 del Capitolato Tecnico, potrà essere computato, ai fini del raggiungimento del fatturato specifico per la prestazione di servizi integrati e/o per la prestazione di multiservizi e/o per la prestazione di attività di facility management, solo nel caso in cui tra i servizi operativi vi sia almeno il servizio di pulizia o un servizio di manutenzione impiantistica e che i servizi operativi siano erogati in maniera integrata attraverso servizi di governo.

Nel caso in cui, invece, si tratti di fatturato per servizi operativi descritti al Capitolo 7 del Capitolato Tecnico non erogati in maniera integrata attraverso servizi di governo, potrà essere utilizzato soltanto il fatturato relativo a servizi di manutenzione degli impianti nonché a servizi di pulizia ed igiene ambientale ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 7.2, lettera a) punto ii. del Disciplinare di gara.

Da ultimo, nel caso in cui si tratti di fatturato relativo all'esecuzione di un contratto avente ad oggetto più servizi di cui alcuni non compresi tra quelli oggetto di gara:

a) ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 7.2, lettera a), punto i. del Disciplinare, potrà essere considerata solo ed esclusivamente la quota parte di detto fatturato relativa ai servizi oggetto di gara, come descritti al Capitolo 7 del Capitolato Tecnico;

b) ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato di cui al paragrafo 7.2, lettera a) punto ii. del Disciplinare di gara, potrà essere considerata solo ed esclusivamente la quota parte di detto fatturato relativa a servizi di manutenzione degli impianti nonché a servizi di pulizia ed igiene ambientale.

Ciò detto, con riferimento allo specifico esempio proposto, si precisa che per contratti multiservizio tecnologico comprendenti oltre l'attività di manutenzione degli impianti anche servizi di energia, il fatturato specifico richiesto per servizi di manutenzione impianti comprende esclusivamente la quota relativa alla manutenzione e conduzione degli impianti stessi con l'esclusione dell'importo relativo alla fornitura di combustibile che, pertanto, dovrà essere scorporata.

Ai fini dello scorporo della quota relativa al combustibile, potrà essere utilizzata la quota eventualmente indicata nei capitolati o contratti di appalto, ovvero, in assenza di tale indicazioni, potrà essere utilizzata la percentuale pari al 80%.

Quesito 12

Tenuto conto dell'interesse della scrivente società ... a partecipare alla procedura in oggetto, siamo con la presente a chiederVi cortesemente di essere informati sulle date/orari disponibili per l'effettuazione del sopralluoghi obbligatori.

Risposta

Come indicato al paragrafo 11 del Disciplinare, i sopralluoghi avranno luogo presumibilmente nelle giornate dal 29 luglio al 2 agosto 2019. Data, ora e luogo del sopralluogo verranno comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo. In caso di numero elevato di richieste, i sopralluoghi verranno effettuati nei giorni successivi al 5 agosto.

Quesito 13

Si chiede confermare che la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 lett. a) del disciplinare di gara, possano essere comprovati mediante una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, attestante la tipologia, la specifica degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi resi.

Risposta

Al paragrafo 7.2, lettera a) del Disciplinare di gara sono fornite le indicazioni in merito alla modalità di comprova del requisito del fatturato specifico minimo annuo. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Tale può considerarsi una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte del soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.

Quesito 14

Si chiede confermare il requisito professionale di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento del servizio che presuppone il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'albo per la categoria richiesta (subappalto c.d. necessario).

Risposta

Si veda risposta ai quesiti nn. 1, 5 e 9.

Quesito 15

In riferimento al requisito di cui al punto 7.3 lett. d), si chiede se possono considerarsi "complessi immobiliari analoghi" anche le aziende Ospedaliere costituite da più edifici (reparti degenza, sale operatorie, ambulatori, pronto soccorso, uffici amministrativi e tecnici) con superficie totale di oltre 40.000 mq.

Risposta

Come specificato nel paragrafo 7.3, lettera d) punto ii., per “complessi immobiliari analoghi” si intendono complessi immobiliari ad uso ufficio di almeno 40.000 mq. Reparti di degenza, sale operatorie, ambulatori e pronto soccorso non possono essere considerati “ad uso ufficio”.

Quesito 16

Con la presente siamo a chiederVi cortesemente i seguenti chiarimenti:- vi chiediamo cortesemente di confermare che, in merito al requisito richiesto dalla lett. d) dell’art. 7.1 del Disciplinare di gara afferente l’iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati di cui al DPR 42/2012 art. 13 per le attività 304 (gas estinguenti antincendio), si può ricorrere interamente al 100% al c.d. subappalto necessario;- In riferimento all’appendice n. 5, presidio del fornitore, si chiede se la quarta riga “impiegati” è un refuso, in quanto non sono presenti gli orari nella colonna “fascia oraria di presenza”.

Risposta

In riferimento al primo quesito, si veda risposta ai quesiti nn. 1, 5 e 9.
In riferimento al secondo quesito, si conferma che trattasi di refuso.

Quesito 17

Visto l'approssimarsi della scadenza dei termini di prenotazione del sopralluogo, si chiede cortesemente di rispondere ai seguenti quesiti con la massima urgenza e nei tempi minimi per consentire l’effettuazione di tale adempimento da parte di tutte le aziende che necessariamente dovranno riunirsi in RTI:1) In relazione all’186 bis, comma 6 del R.D. n.267/1942 (c.d. Legge Fallimentare), richiamato dal disciplinare di gara al punto 5 di pag 13, visti i contrapposti orientamenti giurisprudenziali in materia, si chiede a codesta rispettabile Amministrazione di confermare che non si applichi detto disposto (che vieta la partecipazione in veste di capogruppo di RTI) alle aziende che abbiano fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo in continuità, qualora questa si fosse chiusa ai sensi dell’art 181 della LF, per effetto del ricevimento del decreto di omologazione. Con l’Omologa infatti l’azienda che ha presentato ricorso al concordato preventivo in continuità, torna di fatto in bonis, e può concorrere alle gare anche in veste di capogruppo di RTI;2) In relazione alle abilitazioni previste al Punto III.1.1 del bando di gara si chiede: a) con riferimento all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali di definire la categoria e classe richiesta; inoltre si chiede di chiarire se tale iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sia da considerare quale requisito di mera esecuzione e come tale, possa essere posseduto e comprovato mediante il ricorso al subappalto; nella denegata ipotesi che non fosse requisito di mera esecuzione, si chiede se possa essere posseduto da azienda mandante di RTI verticale, che esegue unicamente il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali; b) con riferimento all’iscrizione al registro Nazionale dei Gas Fluorurati di cui al DPR 42/2012 per le attività 304 (gas estinguenti antincendio), si chiede di definire gli importi relativi a tali attività; inoltre si chiede di chiarire se tale iscrizione sia da considerare quale requisito di mera esecuzione e come tale, possa essere posseduto e comprovato mediante il ricorso al subappalto; nella denegata ipotesi che non fosse requisito di mera esecuzione, si chiede se possa essere posseduto da azienda mandante di RTI verticale, che esegue unicamente il relativo servizio;3) In caso di RTI costituito si chiede di confermare che il sopralluogo possa essere effettuato dal solo rappresentante della capogruppo.

Risposta

Si forniscono i chiarimenti di seguito indicati.

1) Stante il contrasto giurisprudenziale in merito e la remissione al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 186bis, r.d. n. 267 del 1942 operata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con Ordinanza n. 3938 del 12.06.2019, la partecipazione alla presente procedura da parte di capogruppo di un RTI che abbia ricevuto un decreto di omologazione relativo ad un concordato preventivo in continuità, è suscettibile di esclusione ai sensi di quanto disposto dall’art. 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.

2) Con riferimento all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali non è richiesta una specifica categoria/classe. Si veda inoltre risposta ai quesiti nn. 1, 5 e 9. In caso di RTI di tipo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandante che esegue il servizio.

Con riferimento all'iscrizione al registro Nazionale dei Gas Fluorurati di cui al DPR 42/2012 per le attività 304 (gas estinguenti antincendio) l'importo stimato di tale attività è pari a Euro 450.353,166 IVA esclusa per la durata complessiva dell'appalto (ovvero 36 mesi + eventuali 12). Cfr. inoltre risposta ai quesiti nn. 1, 3, 5 e 9. In caso di RTI di tipo verticale il requisito deve essere posseduto esclusivamente dalla mandataria.

3) Si conferma.

Quesito 18

In relazione al requisito di capacità economico finanziaria chiesto al punto ii), lettera a) del par. 7.2, del disciplinare di gara si chiede se:- in caso di partecipazione in RTI verticale, il requisito sia soddisfatto laddove la capogruppo dimostri il 100% dei requisiti di fatturato sulla manutenzione impiantistica (ovvero 10 milioni annui * 3 esercizi approvati = 30 milioni di fatturato specifico) e una mandante sia in possesso dei requisiti per svolgere i servizi di pulizia in quota parte rispetto a quanto richiesto e in particolare, in riferimento al periodo di effettiva sua attività svolta negli esercizi di riferimento (15 mesi decorrenti dall'ottobre 2017 al dicembre 2018) dimostri un importo di fatturato pari o superiore a € 10 milioni complessivi negli esercizi '17 e '18 e quindi proporzionale al valore richiesto alle aziende che dimostrino una attività piena negli ultimi 3 esercizi (considerato che l'importo di 8 milioni / 12 mesi = € 666.666,67 al mese * 15 mesi di effettiva attività = 10 milioni); - in subordine alla precedente richiesta, si chiede se la mandante per i servizi di pulizia che abbia iniziato l'attività da meno di 3 anni, possa comprovare il possesso del requisito unicamente con riferimento agli esercizi effettivamente completati (per tutti i 12 mesi) e approvati (ad es. nel caso di cui sopra solo per l'esercizio 2018), potendo trascurare l'esercizio 2017 di durata esigua e comunque inferiore ai 6 mesi.

Risposta

In riferimento al primo quesito si conferma che la capogruppo di un RTI verticale soddisfi il requisito di fatturato con il 100% di quanto richiesto relativamente al fatturato per la manutenzione impiantistica; non si conferma che la mandante sia in possesso dei requisiti richiesti se non possiede almeno un fatturato minimo annuo per il 2017 pari ad Euro 2.000.000 (ossia $3/12 * 8.000.000$ Euro), e per il 2018 pari ad Euro 8.000.000.

In relazione al secondo quesito non si conferma. Una azienda che abbia iniziato l'attività da meno di 3 anni deve comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 7.2, lettera a) punto ii. rapportato al periodo di attività, quindi, nell'esempio proposto, anche nei mesi dell'esercizio 2017.

Roma, 23 luglio 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Capo Ufficio II DGAI

Ing. Luca Sassi